



COMUNE DI VARENNA
PROVINCIA DI LECCO

Piazza Venini, 2
23829 VARENNA
T + 39 0341.830119
F + 39 0341.831210
C.F. 83003560139
P. IVA 00664940137

e-mail/web:
info@comune.varenna.lc.it
varenna@comune.varenna.legalmailpa.it
www.comune.varenna.lc.it
infoturismo@comune.varenna.lc.it
www.varennaturismo.com



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 19.12.2017

INDICE

Art.	1	-	Ambito e finalità del Regolamento
Art.	2	-	Presupposto per l'applicazione del canone
Art.	3	-	Soggetti attivi e passivi
Art.	4	-	Distinzione delle occupazioni
Art.	5	-	Domanda di occupazione
Art.	6	-	Occupazione d'urgenza
Art.	7	-	Istruttoria della domanda e rilascio del provvedimento
Art.	8	-	Obblighi del titolare del provvedimento di occupazione
Art.	9	-	Decadenza ed estinzione del provvedimento di occupazione
Art.	10	-	Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di occupazione
Art.	11	-	Proroga del provvedimento di occupazione temporanea
Art.	12	-	Subingresso nel provvedimento di occupazione
Art.	13	-	Durata delle occupazioni
Art.	14	-	Rinuncia all'occupazione
Art.	15	-	Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti lo spazio pubblico
Art.	16	-	Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
Art.	17	-	Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
Art.	18	-	Concessioni di spazio pubblico per l'esercizio del commercio
Art.	19	-	Criteri per la determinazione del canone
Art.	20	-	Classificazione delle strade
Art.	21	-	Modalità di applicazione del canone
Art.	22	-	Tipologie di occupazioni permanenti
Art.	23	-	Tipologie di occupazioni temporanee
Art.	24	-	Determinazione delle tariffe per le Aziende erogatrici di pubblici servizi
Art.	25	-	Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art.	26	-	Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Art.	27	-	Esclusioni
Art.	28	-	Esenzioni
Art.	29	-	Occupazioni abusive
Art.	30	-	Sanzioni
Art.	31	-	Altre violazioni
Art.	32	-	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Art.	33	-	Norma di rinvio
Art.	34	-	Entrata in vigore
Art.	35	-	Norme abrogate

Art. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura giuridica di entrata patrimoniale, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del canone

1. È soggetta al pagamento del canone qualsiasi occupazione di suolo pubblico e di spazi pubblici così come definite nel presente articolo.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì considerate suolo pubblico e spazio pubblico le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, o per uso continuato ultraventennale o derivante da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 4 - Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno solare, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, con la procedura stabilita dal presente Regolamento.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente

domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. Non sono soggette né alla presentazione della domanda né al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'art. 27.
3. Sono tenuti alla presentazione della domanda di occupazione, anche i soggetti esentati dal canone di cui all'articolo 28.
4. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo (ad eccezione delle fattispecie esenti dal pagamento dell'imposta di bollo) dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 5 giorni lavorativi prima, in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condominio la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore dello stesso;
 - c. nel caso di più condomini, non rappresentati dall'Amministratore di condominio, l'indicazione delle generalità degli stessi, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g. il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h. la documentazione fotografica ed apposita planimetria, anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - i. l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio di Polizia Locale, sentito l'Ufficio Tecnico, nel caso in cui l'occupazione crei intralcio e/o impedimento al transito pedonale.
5. Ai titolari degli esercizi commerciali fronteggianti le aree pubbliche è accordato di occupare le aree stesse con preferenza sugli altri richiedenti.
6. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce

preferenza la data e il numero di acquisizione al protocollo della domanda di presentazione.

7. Sono interamente a carico del richiedente gli “elementi di segnalazione” di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelli previsti dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza.
8. Il richiedente è tenuto a produrre, inoltre, i documenti ed a fornire i dati che fossero tenuti necessari ai fini dell’esame della domanda dagli uffici competenti.

Art. 6 - Occupazione d’urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all’Amministrazione e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 29 del presente Regolamento.

Art. 7 - Istruttoria della domanda e rilascio del provvedimento

1. Le domande di occupazione sono presentate all’Ufficio Polizia Locale (in sostituzione provvederà l’Ufficio Tributi) per l’istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni per le occupazioni permanenti e di cinque giorni lavorativi per le occupazioni temporanee.
3. Il provvedimento (concessione/autorizzazione) sarà rilasciato dall’Ufficio competente, previa acquisizione di parere favorevole da parte dei Responsabili dei Servizi coinvolti.
4. L’atto di concessione/autorizzazione, sarà rilasciato in duplice copia (di cui una deve essere conservata sul luogo dell’occupazione) e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del provvedimento;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali lo stesso è subordinato;
 - c) la durata, la frequenza, nonché l’eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) la quantificazione del canone, nonché l’attestazione dell’avvenuto pagamento dello stesso;
 - e) l’obbligo di osservare il presente Regolamento nonché le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - f) l’indicazione dell’importo da versare a cura del titolare del provvedimento a titolo di cauzione, da considerarsi infruttifera di interessi, stabilito dal Responsabile del Servizio

Tecnico in relazione alla tipologia dell'occupazione e ai rischi per la tutela dei luoghi connessi con l'occupazione stessa, con un minimo di Euro 300,00 a un massimo di Euro 1.500,00. Detto importo sarà restituito al titolare del provvedimento solo dopo la verifica che non siano state commesse violazioni rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento e non sia stato arrecato alcun danno;

g) l'obbligo del titolare del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Servizio Tecnico;

h) l'impegno da parte del titolare del provvedimento di non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui o di arrecare danni a terzi;

i) l'obbligo dell'occupante di custodire ed esibire il provvedimento stesso su richiesta del personale incaricato dal Comune.

5. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo della viabilità e della salvaguardia della pubblica incolumità.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione, il titolare del provvedimento avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino dello spazio pubblico, nei termini fissati dagli Uffici competenti.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare lo spazio pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
9. Quando l'occupazione è richiesta ai fini dell'esecuzione di lavori che comportino la manomissione dello suolo/spazio pubblico, il rilascio del relativo provvedimento è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del richiedente da parte di aziende/società erogatrici di pubblici servizi.
10. Su tutto il territorio comunale, per il periodo compreso tra il 1° luglio e 31 agosto di ogni anno è fatto divieto di svolgere lavori, mediante l'occupazione del suolo pubblico, che possano disturbare e/o intralciare l'afflusso turistico. In particolare sono vietati lavori edili e similari, salvo casi d'urgenza.

Art. 8 - Obblighi del titolare del provvedimento di occupazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo e/o lo spazio, al termine del periodo di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione;
 - b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) esibire su richiesta degli incaricati del Comune l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) non consentire il subingresso o il trasferimento a terzi del titolo di occupazione;
 - f) versare il canone prima dell'occupazione;
 - g) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del Codice della Strada;
 - h) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.
2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico, l'obbligo previsto alla lett. a) del precedente comma 1, rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (es. in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (es. in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 9 - Decadenza ed estinzione del provvedimento di occupazione

1. Sono causa di decadenza del provvedimento di occupazione:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione, ovvero delle norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - c) difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione;
 - d) l'accertamento, con verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, di almeno due violazioni agli

obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione/autorizzazione, ovvero di norme di legge in materia di occupazione del suolo pubblico.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione ed è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento di occupazione.

Art. 10 - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di occupazione

1. In qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute è possibile modificare, sospendere o revocare, con atto motivato del Responsabile del Servizio competente, il provvedimento di occupazione rilasciato.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione di suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parti dell'occupazione di suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento danno diritto al rimborso, proporzionale al periodo di mancato godimento dell'occupazione, del canone corrisposto, con esclusione di interessi o di qualsiasi indennità.

Art. 11 - Proroga del provvedimento di occupazione temporanea

1. I provvedimenti di autorizzazione temporanea sono prorogabili a seguito di richiesta da presentarsi almeno due giorni prima della scadenza.
2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento di occupazione temporanea, gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 12 - Subingresso nel provvedimento di occupazione

1. Il provvedimento di occupazione permanente o temporanea dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare del provvedimento trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata consentita l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare,

non oltre dieci giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, del nuovo titolo di occupazione con apposita domanda indicante gli estremi di quello precedente rilasciato per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario titolare del provvedimento è in regola con il pagamento del canone, il subentrante avrà titolo di presentare nuova istanza di concessione/autorizzazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento, a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Per il nuovo titolo di occupazione:

a) dovrà essere eventualmente ricostituita nuova cauzione di cui all'art. 7, comma 4, lett. f);

b) dovranno essere prescritte tutte le condizioni del precedente titolo.

4. L'originario titolare del provvedimento, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 7, comma 4, lett. f), dovrà, in forma scritta, rinunciare al titolo di occupazione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto con nota del Responsabile del Servizio Tecnico, a seguito di sopralluogo di verifica. Nulla invece sarà ad esso dovuto a titolo di risarcimento per il canone già versato.

Art. 13 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nelle misure previste per le singole tipologie di cui all'art. 23.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

Per tutte le occupazioni regolarmente iniziate, la relativa rinuncia da parte del titolare non dà diritto al rimborso del canone già versato.

Art. 15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti lo spazio pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante lo spazio pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere il provvedimento di occupazione, fermo restando il disposto di cui agli articoli 23 e 28 del presente Regolamento, nonché delle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il titolare dovrà comunque attenersi alle prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 16 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere il rilascio del provvedimento di occupazione realizzata a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, il Responsabile del Servizio Tecnico può disporre, con provvedimento motivato, la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 17 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Responsabile del Servizio competente.
2. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni lavorativi prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio Tributi e/o dal Responsabile della Polizia Locale, ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 28.
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, o in applicazione di disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 18 - Concessioni di spazio pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle relative pertinenze, è vietato occupare lo spazio con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventivo titolo di occupazione da parte del Comune.
2. Si applicano al commercio su aree pubbliche, al mercato settimanale ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al D.lgs. 114/1998. Per i venditori ambulanti non titolari di provvedimenti che consentano occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio del titolo stesso, previa semplice comunicazione al Responsabile del Servizio competente.
3. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione deve essere richiesta contestualmente a quella per l'esercizio dell'attività e con rilascio di apposita ordinanza viabilistica.
4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a

riscuotere il prezzo, non devono richiedere alcun provvedimento per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

5. I provvedimenti di occupazioni, anche temporanei, ad uso commerciale, sono rilasciati in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
6. È in facoltà del Responsabile del Servizio competente, su parere del Responsabile del Servizio Tecnico, vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata richiesta l'occupazione.
7. Sono esenti da tale normativa le occupazioni richieste, e regolarmente concesse, da Enti e/o Associazioni per manifestazioni di specifica rilevanza culturale e/o turistica patrocinate e/o coordinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a. classificazione delle strade e dei suoli pubblici come previsto dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dall'occupante, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le occupazioni temporanee vengono assoggettate ad una tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e eventualmente riscossi per la medesima concessione/autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo e dei coefficienti moltiplicatori individuati nel presente Regolamento.
5. Le tariffe approvate dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno. In caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, si intendono prorogate automaticamente quelle in vigore nell'esercizio precedente.

Art. 20 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, secondo il seguente schema:

CATEGORIA PRIMA VARENNA CENTRO LUNGOLAGO OLIVEDO 100%	CATEGORIA SECONDA LOCALITÀ OLIVEDO FIUMELATTE 70%	CATEGORIA TERZA LOCALITÀ PINO 60%
Contrada alla Cortesella	Via Strada Vecchia	Piazzale di Pino
Contrada Bella	Via della Croce	Via i Boschi
Contrada dei Cavalli	Via per Vezio	Via Belotto
Contrada dei Sarti	Via Stazione	Via Caraa
Contrada del Duca	Via Statale dal n. 1 al n. 45 compreso	Via degli Ulivi
Contrada della Filanda	Contrada del Gerone	Via per Roslina
Contrada della Fontana	Contrada Roncaccio	Via Pino
Contrada della Malpaga	Contrada Tove	Via Privata degli Oleandri
Contrada dell'Arco	Piazza A. Moro e Martiri di Via Fani	Via Vedrignano
Contrada dell'Orbo	Via al Castello	Via Statale rimanenza
Contrada dell'Oste	Via al Cimitero	
Contrada del Porto	Via al Fiumelatte	
Contrada del Porto Piccolo	Via dei Mulini	
Contrada del Prato	Via della Frata	
Contrada del Prestino	Via Padre Luigi Mellerà	
Contrada del Torchio	Via Stazione Fiumelatte	
Contrada G.B. Pirelli	Piazzetta Pierantonio Cavalli	
Contrada Guasta		
Contrada Oscura		
Contrada Scoscesa		
Contrada Vecchia		
Piazza Brenta		
Piazza del Prato		
Piazza San Giorgio		
Piazza San Giovanni		
Piazza Venini		
Riva Garibaldi		
Riva Grande		
Via Alla Riva		
Via 4 Novembre		
Viale Giovanni Polvani		
Via Riva dei Marmisti		
Via Roma		
Via San Giovanni		
Via Venini dal n. 1 al n. 95 compreso		
Via 20 Settembre		
Piazza Martiri della Libertà		
Via Enrico Fermi		

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini

dell'applicazione del canone, si fa riferimento alle relative categorie di appartenenza pro-quota.

3. Alle strade appartenenti alla PRIMA categoria viene applicato il canone più elevato (tariffa base). Il canone per le strade di SECONDA categoria è ridotto nella misura del 30% rispetto alla PRIMA. Il canone per le strade di TERZA categoria è ridotto nella misura del 40% rispetto alla PRIMA.

Art. 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Nel caso di più occupazioni della medesima natura il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.
4. Il canone è calcolato per le occupazioni permanenti a base d'anno solare mentre, per le occupazioni temporanee, a base giornaliera.
5. La tariffa base è quella stabilita per la PRIMA categoria di cui all'art. 20, relativamente a ciascuna fattispecie di occupazione di cui ai successivi artt. 22 e 23. Tale tariffa base andrà moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore per ottenere la tariffa relativa alle altre categorie, secondo il prospetto che segue:

Categoria	Percentuale	Coefficiente Moltiplicatore (C.M.)
Prima	100%	1
Seconda	70%	0,7
Terza	60%	0,6

Art. 22 - Tipologie di occupazioni permanenti

1. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo, per ogni mq. e per anno.
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, per ogni mq. e per anno.
3. Occupazioni con:
 - a) chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi, e/o alla vendita, per ogni mq. e per anno;
 - b) pedane;
 - c) esposizione di merce, fioriere, distributori, tavolini, sedie, ombrelloni e simili, per ogni mq. e per anno.

4. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su spazio pubblico, per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno. Qualora le stesse ricadano a copertura di una superficie già assoggettata al canone per altra fattispecie, il canone è dovuto soltanto sui metri eventualmente eccedenti.

Art. 23 - Tipologie di occupazioni temporanee

1. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo per ogni mq. e per giorno.
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, per ogni mq. e per giorno.
3. Occupazioni, per ogni mq. e per giorno, effettuate con la posa di:
 - a. chioschi, banchetti e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi, e/o alla vendita;
 - b. esposizione di merce, fioriere, distributori, tavolini, sedie, ombrelloni e simili.
4. Occupazioni realizzate con ponteggi, per ogni mq. e per giorno.
5. Occupazioni realizzate con attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri, deposito materiale (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili per ogni mq. e per giorno.
6. Occupazioni realizzate su aree mercatali e simili con concessioni di posto fisso (la tariffa base è quella stabilita per la seconda categoria, essendo esclusa la possibilità di simili occupazioni nella categoria prima) per ogni mq. e per giorno.
7. Occupazioni realizzate su aree mercatali e simili da non titolari di concessione per posto fisso (la tariffa base è quella stabilita per la seconda categoria, essendo esclusa la possibilità di simili occupazioni nella categoria prima) per ogni mq. e per giorno.
8. Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti (es. circensi, funamboli) e per ogni mq. e per giorno.

Art. 24 - Determinazione delle tariffe per le Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali dei servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 446/1997 in Euro 0,77 per utente, con un minimo di Euro 516,46.
2. Ai fini della determinazione del canone saranno considerate le utenze in essere al 31 dicembre dell'anno precedente o, in caso di inizio di attività in corso d'anno, quelle in essere alla data di inizio dell'erogazione del servizio.
3. Il canone minimo di Euro 516,46 è dovuto anche da quelle aziende concessionarie di pubblici

servizi che, pur non erogando alcun servizio nel Comune di Varenna, attraversano il suo territorio con cavi o condutture.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di bonifico bancario o apposita forma di pagamento prevista a norma di Legge, intestato al Comune di Varenna segnalando come causale il numero del presente articolo.
5. Il Responsabile del Servizio competente potrà prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 25 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, indipendentemente dalla data di inizio dell'occupazione, ed è corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo va eseguito precedentemente al rilascio della concessione, dalla quale risulterà l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il versamento del canone va effettuato tramite bonifico bancario o apposita forma di pagamento prevista a norma di Legge, intestato al Comune di Varenna e corrisposto in unica soluzione.

Art. 26 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in unica soluzione tramite bonifico bancario o apposita forma di pagamento prevista a norma di Legge, intestato al Comune di Varenna prima del rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed al periodo d'occupazione ed è dovuto per il periodo corrispondente alla autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Art. 27 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa concessione/autorizzazione le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento

dei lavori medesimi.

2. Le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune.
3. Le occupazioni realizzate per commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti.

Art. 28 - Esenzioni

Sono esenti dal canone, ma comunque soggetti all'obbligo di presentazione della domanda di concessione/autorizzazione in bollo, (ad eccezione delle fattispecie esenti dal pagamento dell'imposta di bollo) i seguenti casi:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus (D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 11) e dalle associazioni di categoria – sindacali e datoriali – per le sole attività istituzionali. Le esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- b) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- c) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, e le occupazioni con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni per la realizzazione di manifestazioni e/o iniziative del tipo: corse, cortei, passaggio auto, dove l'uso delle piazze e delle vie non include occupazione del suolo con strutture o arredi (ad esempio tavoli, palchi, sedie, altoparlanti o qualsiasi altro tipo di ingombro);
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali in quanto disciplinate dall'apposito Regolamento di Polizia Mortuaria, e soggette alle tariffe previste dal Regolamento stesso;

- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate nell'ambito delle manifestazioni a scopo benefico, culturale, turistico, sociale, religioso, folcloristico, patrocinate e/o coordinate dall'Amministrazione Comunale;
- i) le occupazioni effettuate con balconi, verande bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco (nuovo arredamento completo o svuotamento completo di un immobile) di durata non superiore alle otto ore;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- l) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, autoscale, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, cornicioni ecc., di durata non superiore a quattro ore;
- m) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretto, lampade, telecamere, lanterne, vasi e fioriere, fermo restando la possibilità per il Comune di vietarne la collocazione per motivi edilizi, ambientali, paesaggistici di tutela della sicurezza e della circolazione stradale;
- n) le occupazioni del suolo pubblico con vasi o fioriere purché accostati al muro e di profondità massima di cm. 30;
- o) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada purché in ambito di manifestazioni programmate o patrocinate dal Comune;
- p) le occupazioni di suolo e/o soprassuolo pubblico realizzate da enti o consorzi con strutture atte all'informazione turistica, all'informazione pubblica e/o comunque atte a favorire lo sviluppo economico;
- q) le occupazioni di suolo pubblico per passi pedonali;
- r) le occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal titolare del provvedimento di occupazione non ecceda € 5,16;
- s) le occupazioni effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e culturali, religiose, assistenziali, ricreative, sportive ed ogni altra associazione non avente fine di lucro, la cui durata non sia superiore alle 24 ore e per una superficie massima di mq. 10. Oltre tali limiti temporali e di superficie l'occupazione è assoggettata a canone di intera area occupata.
- t) le occupazioni che si protraggono per meno di sessanta minuti, salvo i casi d'urgenza, per carico e scarico di fornitura di cantiere e/o per opere edili autorizzate da regolare concessione e per occupazioni per carico e scarico masserizie.
- u) le occupazioni con griglie (spazio) o intercapedini (spazi sottostanti lo spazio), lucernari e vetrocementi;
- v) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato un contratto per le singole fattispecie;
- w) le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinematografiche, audiovisive e multimediali che

scelgono Varenna come set, purché queste ultime siano di rilevanza per la promozione e valorizzazione del paese, secondo la valutazione dell'Organo Politico competente ed, in ogni caso, i set cinematografici.

Art. 29 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o difformi da essa o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 30, in aggiunta al pagamento del canone dovuto e determinato secondo i criteri di cui al comma successivo.
2. A tali occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone relativo alla fattispecie di occupazione, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, maggiorato fino al 50%.
3. In caso di occupazione abusiva il Responsabile del Servizio competente, previa constatazione della violazione e contestazione scritta della stessa con conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il termine il Responsabile del Servizio vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a cose o persone a causa della occupazione abusiva.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le occupazioni permanenti, mentre dal trentesimo giorno antecedente la data di verbale di accertamento per quelle temporanee.

Art. 30 - Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, è applicata, dal Responsabile del Servizio competente, una sanzione pecuniaria amministrativa, che può variare, a seconda della gravità della violazione, desunta dalle circostanze e dal verbale di accertamento, da un minimo del 100% ad un massimo del 200 % del canone dovuto. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, come dettato dall'art. 11 della Legge n. 689/1981.
2. Qualora l'occupazione abusiva comporti anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive, eventuali modiche, variazioni e/o integrazioni, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 31 - Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio dal titolo di occupazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 129,11 ad Euro 258,23.
2. Si applicano le norme di cui al Capo 1 , Sezione I e II, della Legge n. 689/1981, e successive, eventuali modifiche, variazioni e/o integrazioni.

Art. 32 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del Servizio competente.
2. L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, contestualmente al canone dovuto.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma precedente e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
5. Trova applicazione l'art. 51 del D.lgs. n. 213/1998, e successive, eventuali modifiche, variazioni e/o integrazioni.

Art. 33 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare vigenti in materia.

Art. 34 - Entrata in vigore

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2018.

Art. 35 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

